



SENTENZA N. 384/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **72678/PC** del registro di segreteria, depositato in data 20/7/2020 da **(omissis)** (C.F. CBRLCU55B18F839G), nato a **(omissis)** rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Anna Avino (p.e.c.: annaavino@avvocatinapoli.legalmail.it) e con ella elettivamente domiciliato in Napoli alla Via S. Teresa degli Scalzi n. 134, contro la mancata concessione da parte dell'INPS della pensione di reversibilità quale orfano maggiorenne inabile del padre (omissis);

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 3 luglio 2024 gli Avvocati Anna Avino in difesa del ricorrente e Vincenzo Di Maio in rappresentanza dell'Ufficio Avvocatura INPS;

RITENUTO IN FATTO

L'istante proponeva ricorso avverso il silenzio-rigetto dell'INPS sulla sua istanza, presentata il 17/5/2019 e seguita da infruttuoso ricorso al Comitato Provinciale INPS, volta ad ottenere la reversibilità della pensione ordinaria quale orfano del padre (omissis); Illustrato il quadro normativo di riferimento, in gravame si chiede il riconoscimento del diritto del (OMISSIS)a percepire la pensione di

riversibilità in parola, sussistendo nel caso di specie tutti i requisiti e i presupposti normativamente richiesti con decorrenza dal decesso del dante causa o quanto meno dalla data di presentazione della domanda.

In data 29/8/2023 perveniva memoria INPS -rappresentato e difeso dal proprio Ufficio Avvocatura nella persona dell'Avv. Nicola Di Ronza- nella quale, dopo aver indicato i requisiti necessari per ottenere la pensione di riversibilità, si rappresentava che *“Nel caso di specie, come provato dalla documentazione in atti, nel nucleo familiare del ricorrente vi era (e vi è tuttora) la sig.ra (omissis)(omissis) titolare di reddito. Sul punto, non può non rilevarsi come alcuna prospettazione è stata offerta dal ricorrente”*. Pertanto, si concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Con ordinanza a verbale del 26/9/2023 si rinviava la trattazione del giudizio all'udienza del 5/12/2023, si onerava *“l'INPS del deposito del fascicolo amministrativo, considerato il principio della vicinanza della prova, anche della documentazione relativa agli assegni percepiti per il figlio disabile dal padre unitamente alla pensione”*; si oneravano, inoltre, *“entrambe le parti del deposito di documentazione in relazione alla posizione del ricorrente”*.

Il 6/11/2023 la Difesa del ricorrente trasmetteva, a riprova della sussistenza del requisito della vivenza a carico, modelli 730 anno 2019 con reddito 2018 e con reddito 2017 del dante causa (OMISSIS)(omissis) da cui si evincerebbe che il figlio (omissis), odierno ricorrente, era già a suo carico. Il 17/11/2023 l'Ufficio Avvocatura INPS provvedeva a depositare la richiesta documentazione amministrativa (comunicazione della sede INPS di Napoli Vomero e verbale Commissione Medica).

Con ordinanza a verbale del 5/12/2023 la discussione della causa veniva rinviata

all'odierna udienza, *“su richiesta dell'INPS, stante la prosecuzione del procedimento in via amministrativa, e con accordo della parte ricorrente”*.

In nota difensiva pervenuta il 19/6/2024 l'Ufficio Avvocatura INPS ha depositato cedolino di gennaio 2024 attestante il pagamento degli arretrati e dettaglio dei pagamenti 2024 attestante il regolare corso della pensione di reversibilità n. 12246328A.

Alla pubblica udienza odierna l'Avv. Anna Avino, dando atto dell'avvenuto pagamento di tutte le competenze spettanti al ricorrente e oggetto della pretesa versata in gravame, ha concluso per la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'INPS alla rifusione delle spese di lite, stante il ritardo nell'adempimento, avvenuto, infatti, successivamente alla proposizione del ricorso. L'avv. Vincenzo Di Maio ha insistito nella dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, rimettendosi sul punto alle valutazioni del Giudice Monocratico.

Il Giudizio è, quindi, passato in decisione, con pubblicazione del dispositivo in data odierna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, come anticipato in premessa, ha ad oggetto il riconoscimento del diritto, preteso dal ricorrente (omissis), alla percezione di pensione di reversibilità quale orfano maggiorenne, inabile e vivente a carico, del padre (omissis) deceduto (omissis).

Va premesso che i presupposti per il riconoscimento del trattamento di reversibilità di cui trattasi sono quelli previsti dagli artt. 82, 81 e 85 del D.P.R. 29/12/1973 n. 1092. Nel merito, l'art. 82 del D.P.R. n. 1092/1973 richiede, ai fini della concessione del trattamento indiretto all'orfano maggiorenne, la

sussistenza dell'inabilità permanente a proficuo lavoro, la convivenza a carico e lo stato di nullatenenza disponendo che *“Gli orfani del dipendente civile o militare di cui al primo comma dell’art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di reversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti”*; l’art. 85 del citato D.P.R. precisa inoltre che *“Ai fini del diritto alla pensione di reversibilità, gli orfani maggiorenni [...] del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza”*. L’art. 86 statuisce che *“le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di reversibilità devono sussistere al momento della morte del [...] pensionato. Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di reversibilità è revocata”*.

In fattispecie, l’espressa richiesta di parte ricorrente di dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda dedotta in giudizio, con l’adesione del Difensore dell’INPS manifestata all’odierna udienza, ovviamente consente a questo Giudice di riconoscere l’esistenza dei presupposti per la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Riguardo le spese del giudizio, il Giudice Monocratico reputa di doverle porre a carico dell’INPS, accogliendo l’istanza del difensore del ricorrente in proposito. Infatti, pur essendo stata la domanda amministrativa proposta il 17/5/2019 e seguita -visto il silenzio serbato dall’Istituto previdenziale- da ricorso al Comitato Provinciale INPS presentato il 24/10/2019 -rimasto a sua volta senza esito- risulta peraltro chiaramente in atti che il signor (OMISSIS) è stato sottoposto ad apposita visita presso la Commissione Medica di Verifica di Napoli soltanto il

10/10/2023, conclusa con accertamento della sussistenza di *“assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso del dante causa, ovvero al 23.04.2019”*; attestazione, quest'ultima, in presenza della quale l'Istituto previdenziale ha potuto eseguire gli adempimenti destinati alla liquidazione della richiesta pensione di reversibilità. Ebbene, la visita in parola è stata effettuata oltre quattro anni dopo la presentazione della domanda, in quanto la Sede INPS competente (Sede di Napoli-Vomero) ha rivolto l'apposita richiesta alla Commissione Medica soltanto il 17/7/2023 -come si evince dalla lettura del verbale di visita- per ragioni con non è dato conoscere, mancando qualsiasi dato illustrativo in proposito. Per tal motivo, in applicazione della cd. *“soccombenza virtuale”*, l'INPS va condannato alla rifusione delle spese di lite a parte ricorrente, liquidate in complessivi ed onnicomprensivi € 1.000,00, con attribuzione al procuratore anticipatario.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Monocratico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, DICHIARA l'intervenuta CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE sulla domanda del signor (omissis)(OMISSIS)di concessione della pensione di reversibilità quale orfano inabile, vivente a carico, di (omissis) con decorrenza dalla datata del decesso di quest'ultimo (omissis) e CONDANNA l'INPS alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi ed onnicomprensivi € 1.000,00, con attribuzione al procuratore anticipatario.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 3 luglio 2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 08.07.2024

Il Direttore della Segreteria (Maurizio Lanzilli)